



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12266 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2012 vertente

TRA

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], e [REDACTED] D.l. n. [REDACTED] V. M. n. [REDACTED]  
[REDACTED] che li rappresenta e difende,  
giusta procura a margine della comparsa in riassunzione, unitamente e disgiuntamente all'avv. Cusimano Giuseppe;

– attori –

CONTRO

ANAS S.P.A., cf. 80208450587, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Palermo, V. Catania n.110, presso lo studio dell'Avv. Lo Pinto Santo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

– convenuta –

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito della sentenza di incompetenza per territorio resa dal Tribunale di Termini Imerese, con comparsa in riassunzione ritualmente notifi-

Tribunale di Palermo



a tutt'oggi, ammonta:

il [REDACTED] € 107.173,51 (di cui € 7.173,51 per interessi);

il [REDACTED] ad € 92.169,21 (di cui € 6.169,21 per interessi);

per i germani della vittima ad € 42.869,40 (di cui € 2.869,40 per interessi) ciascuno.

Sulle somme in questione sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia e fino al soddisfo.

Tenuto conto dell'esito della controversia, del principio della soccombenza, anche reciproca, e della forte riduzione tra il petitum e l'accordato, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna per la rimanente metà della convenuta.

Tali spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svolta e del numero delle posizioni, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.

Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dell'Anas spa, giusta il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

condanna la Anas spa al pagamento in favore di [REDACTED] in proprio, di euro 107.173,51, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

condanna la Anas spa al pagamento in favore di [REDACTED], in proprio, di euro 92.169,21, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

condanna la Anas spa al pagamento in favore di [REDACTED]



██████████, in proprio, di euro 42.869,40 ciascuno, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

rigetta le domande proposte dagli attori nella qualità di eredi di Favia Luca;

compensa per metà le spese di lite tra le parti;

condanna la Anas spa al pagamento in favore di ██████████

██████████ in solido della rimanente metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'Anas spa.

Così deciso in Palermo in data 21 maggio 2015

Il Giudice

*dott. Paolo Criscuoli*

